

DICHIARAZIONI

I termini per la correzione della dichiarazione infedele

di Dottryna



Tra gli adempimenti del contribuente, la redazione della dichiarazione riveste un ruolo cruciale, in quanto è lo strumento tramite cui si determina il reddito imponibile e le imposte dovute.

L'eventuale infedeltà dichiarativa può essere sanata dal contribuente, presentando una dichiarazione integrativa, potendo beneficiare anche del ravvedimento operoso.

Al fine di approfondire i diversi aspetti delle correzioni, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione "Dichiarazioni", una apposita Scheda di studio

Il presente contributo vuole evidenziare che, a seguito della proroga dei termini di invio delle dichiarazioni, anche da parte della Legge di Bilancio 2018, sono cambiati i termini di correzione della dichiarazione.

La dichiarazione si considera fedele quando rappresenta in modo corretto e completo la situazione reddituale del contribuente. La definizione di **infedele dichiarazione** è data dall'[articolo 1, comma 2 D.Lgs. 471/1997](#), secondo cui tale violazione si configura quando nella dichiarazione sono indicati alternativamente:

- una base imponibile inferiore a quella accertata;
- un'imposta inferiore a quella dovuta;
- un credito superiore a quello spettante;
- un'indebita detrazione o deduzioni, anche se attribuite in sede di ritenute alla fonte.

Il contribuente ha la **facoltà di regolarizzare l'infedele dichiarazione** rispettando il seguente iter: presentazione di un **modello integrativo**, pagamento delle **sanzioni** e delle **possibili imposte non versate**, sia a saldo che acconto, beneficiando eventualmente del ravvedimento operoso.

La **dichiarazione integrativa** può essere presentata **entro i termini previsti per l'accertamento**

([articoli 43 D.P.R. 600/1973](#) e [57 D.P.R. 633/1972](#)) ed occorre utilizzare il **modello** conforme a quello approvato per il **periodo di imposta a cui si riferisce la dichiarazione**.

Dal lato delle **sanzioni**, il discorso è leggermente più articolato in quanto bisogna far riferimento sia alla norma che ai chiarimenti di prassi (da ultimo, la [circolare AdE 42/E/2016](#)). In particolare, si deve distinguere, *in primis*, se si tratta di **errori rilevabili** o meno **con controlli formali o automatici** e poi in base a quando avviene la regolarizzazione. Per quanto riguarda il primo "bivio", nel caso di infedeltà rilevabile a seguito dei citati controlli, **la sanzione applicabile è quella dell'[articolo 13 D.Lgs. 471/1997](#), pari al 30%**, a cui va poi applicato il ravvedimento operoso.

Nel caso in cui gli **errori non sono rilevabili dai controlli formali e automatici**, si deve dapprima verificare se siano passati **90 giorni dalla scadenza della dichiarazione**, perché in base a quando avviene la regolarizzazione vi è una diversa sanzione, oltre che una diversa riduzione per ravvedimento. E' la stessa Agenzia a riclassificare **l'integrazione entro il novantesimo giorno come dichiarazione inesatta, piuttosto che come infedele**. Da ciò discende che la sanzione su cui calcolare la riduzione ad un nono, prevista dalla disciplina del ravvedimento, è pari ad € 250, ossia alla sanzione *ex [articolo 8 D.Lgs. 471/1997](#)*. Qualora il modello integrativo dovesse essere presentato dal 91° giorno, la sanzione va dall'90% al 180% dell'imposta e, se poi si ricorrere al ravvedimento, la riduzione è applicata al 90%, in base al tempo di regolarizzazione. Tuttavia, in quest'ultima ipotesi, qualora le «*violazioni costituenti, sin dall'origine, (...) in una mera irregolarità dichiarativa ai sensi del citato articolo 8, rimangono sanzionabili in forza della relativa disposizione*».

Si presta attenzione che per REDDITI 2017, il novantesimo giorno è differente rispetto a quello dello scorso anno, in quanto con il [D.P.C.M. 26.07.2017](#) è stata prevista la proroga dell'invio della dichiarazione dal 30 settembre al 31 ottobre 2017. Pertanto, il prossimo **29 gennaio 2018** (in luogo del 29.12.2017) sarà lo spartiacque per la dichiarazione infedele. Si consideri che la Legge di Bilancio 2018 ([articolo 1, comma 932, L. 205/2017](#)) ha fissato la nuova scadenza dei modelli IRAP e REDDITI al 31 ottobre.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >